

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1327 DEL CONSIGLIO**  
**del 31 luglio 2015**

**che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1336 <sup>(3)</sup>, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente talune misure in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231(2015) che approva il piano d'azione congiunto globale (PACG) relativo alla questione nucleare iraniana e che dispone le azioni da intraprendere in conformità del PACG.
- (3) La UNSCR 2231(2015) prevede in particolare che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate dagli Stati che partecipano al PACG o dagli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con questi ultimi, a determinate condizioni, alle attività direttamente collegate alla modifica di due filiere sequenziali al fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow, all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale o alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base dei disegni di progettazione concordati e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.
- (4) La UNSCR 2231 (2015) stabilisce inoltre che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria per effettuare, a determinate condizioni, trasferimenti e attività inerenti all'attuazione di taluni impegni di natura nucleare precisati nel PACG, necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG, o riconosciuti conformi agli obiettivi della risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU con l'UNSCR 1737 (2006).
- (5) L'attuazione delle misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Il regolamento (UE) n. 267/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (UE) n. 267/2012 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 43 ter

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti e servizi d'intermediazione o di altro tipo ove li considerino direttamente riferibili:

- a) alla modifica di due filiere sequenziali al fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow;

<sup>(1)</sup> GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale).

